REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3867/91 che fissa, per la campagna 1992, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/88 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3867/91 della Commissione [3] ha fissato, per la campagna di pesca 1992, l'importo del premio di riporto per taluni prodotti della pesca;

considerando che, nell'ambito del programma Poseican e in seguito alla modifica dello statuto delle isole Canarie, si applica in questa regione ultraperiferica il regime del premio di riporto, in particolare per la sardina dell'Atlantico della specie Sardina pilchardus;

considerando che l'importo del premio non può superare il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco;

considerando che i prezzi di ritiro 1992 della sardina dell'Atlantico della specie Sardina pilchardus sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3864/91 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1673/92 [5]; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3867/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3867/91, alla nota in calce [1] a) per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico, è aggiunta la dicitura seguente:

« — a 44 ecu/t nelle isole Canarie (I, II e III) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.
[2] GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 20.
[4] GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 2.
[5] Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.